



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 99 del 06/09/2012 -**  
**Determinazione nr. 1967 del 07/09/2012**

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/06 – Società Lorenzon F.lli S.r.l.– Rinnovo di autorizzazione allo scarico su fosso Luma di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Azzano Decimo, via del Bosc n. 1

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- il signor Lorenzon Attilio nato a Pasiano di Pordenone il 15.01.1938 e residente in Azzano Decimo via del Bosc n. 1, in qualità di Legale Rappresentante della Società Lorenzon F.lli S.r.l., con sede legale ed operativa in Azzano Decimo, via del Bosc, n. 1, ha presentato istanza, datata 06.09.11 assunta al prot. n. 68571 del 20.09.11, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su fosso Luma di acque reflue provenienti dall'insediamento, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1919 del 08.10.08;

DATO ATTO che alla predetta istanza è allegata, fra l'altro, la scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali datata 06.09.11 sottoscritta dal titolare;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1919, del 08.10.08:  
sottoscritti dal titolare dello scarico:

- Tavola 1 con planimetria generale, particolare piazzola e vasche di trattamento, datata gennaio 2004, sottoscritta anche da professionista abilitato;
- Relazione tecnica del 22.01.04 sottoscritta anche da professionista abilitato;
- Nota integrativa del 13.03.08;
- Corografia in scala 1:5000 datata agosto 2003;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 06.09.11;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che  
trattasi di società dedita allo scavo ed al trasporto di materiale inerte per uso edilizio,  
le acque che generano lo scarico derivano da:

a) lavaggio degli automezzi senza aggiunta di additivi;  
b) dilavamento meteorico della piazzola di autolavaggio;  
le acque di cui alle lettere a) e b) vengono convogliate ad una vasca di dissabbiatura e quindi ad un disoleatore BM/20 – Compact;  
nel disoleatore sono stati inseriti dei filtri oleoassorbenti come ulteriore trattamento di finissaggio, al fine di migliorare l'efficienza di abbattimento degli oli;  
a piè d'impianto di trattamento è posizionato il pozzetto di ispezione e controllo come indicato nella tavola 1;  
il recapito finale dello scarico è un corso d'acqua superficiale denominato Fosso Luma, altresì detto Fosso della Luna;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

RILEVATO CHE nell'area aziendale vi sono immissioni di acque reflue domestiche non oggetto della presente autorizzazione;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 75249 del 20.10.11, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Azzano Decimo;

VISTA la nota di ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone prot. n. 4113/2011/SA-PA-125 del 13.09.11, pervenuta il 14.09.11 e assunta al prot. n. 67397 del 14.09.11, dove per tutti gli impianti di lavaggio automezzi si propone l'integrazione dei parametri Ferro, Rame, Zinco e Fosforo Totale (espresso come P) specificando che *"per...il set dei parametri metallici si potrà considerare la sua modifica dopo una valutazione degli autocontrolli su un periodo almeno biennale."* viste la bibliografia esistente in materia e le risultanze di precedenti analisi effettuate da ARPA su campioni provenienti da alcuni impianti di autolavaggio;

DATO ATTO che in occasione dell'incontro tecnico tra la Provincia, l'ARPA Dipartimento di Pordenone e l'ASS. n. 6, tenutosi il 18.10.11, ARPA ha precisato *"...che i nuovi parametri di autocontrollo (indicati nella nota di ARPA del 13.09.11) devono essere richiesti anche per reflui da lavaggi di automezzi industriali .... Inoltre, ritiene non venga chiesto l'autocontrollo sul parametro Solventi clorurati, anche alla luce dei risultati degli autocontrolli eseguiti da alcune società nell'ultimo quadriennio che evidenziano per tale parametro un livello nei reflui allo scarico inferiore al limite di rilevabilità"*;

RITENUTO necessario integrare gli autocontrolli allo scarico, come evidenziato da ARPA nella nota del 13.09.11 e nell'incontro tecnico del 18.10.11 e comunicato alla Società Lorenzon F.Ili Srl con nota prot. n. 75249 del 20.10.11;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su acque superficiali;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Lorenzon F.lli S.r.l, con sede legale ed operativa in Azzano Decimo, via del Bosc, n. 1, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su Fosso Luma di acque reflue provenienti dall'insediamento, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
  - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
  - c) il rispetto dei valori limite di emissione non potrà essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - d) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
  - e) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui all'uscita dal depuratore, dalla data di esecutività della presente autorizzazione con frequenza almeno annuale su COD, solidi sospesi totali, materiali grossolani, idrocarburi totali, tensioattivi totali, fosforo totale (espresso come P), Ferro, Rame e Zinco; per quanto riguarda il set dei parametri metallici si potrà considerare la sua modifica dopo una valutazione degli autocontrolli su un periodo almeno biennale;

- f) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
- g) per il lavaggio dei mezzi non potranno essere utilizzati tensioattivi e/o solventi.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
  4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
  5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
  6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 20.10.16. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
  7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
  8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
  9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
    - di applicazione di nuove disposizioni;
    - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
    - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
    - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
  10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
  11. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:

- a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
  - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
  - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
  - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
12. Di dare atto che per quanto riguarda il conguaglio delle spese sostenute si procederà con successivo provvedimento.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Azzano Decimo, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 07/09/2012

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni